

Tribunale Roma Sez. III, Sent., 05-07-2011

Fatto Diritto P.Q.M.

**SOCIETA'**

Socio, in genere

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

TERZA SEZIONE CIVILE

così composto:

Dott.ssa Elena Raganelli - Presidente -

Dott. Stefano Cardinale - Giudice -

Dott.ssa Clelia Buonocore - Giudice rel. -

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 45805/2008 R.G., posta in decisione all'udienza del 23 febbraio 2011 e vertente

Tra

An.Fa., nata (...) ed ivi residente, al Largo (...), elettivamente domiciliata in Roma, alla Via (...), presso lo studio degli Avv.ti Ba.Sa., Sa.Pa. ed An.Im., che la rappresentano e difendono per mandato in calce all'atto di citazione.

Attrice

E

Sc. S.r.l., con sede in Roma, alla Via (...), in persona dell'Amministratore Unico An.Ma., elettivamente domiciliata in Roma, alla Piazza (...), presso lo studio dell'Avv. An.De., che la rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta.

Convenuta

Oggetto: Recesso ex artt. 2469 e 2473 c.c. Rimborso della partecipazione.

**Svolgimento del processo**

Con atto di citazione ritualmente notificato, An.Fa. conveniva in giudizio la Sc. S.r.l. chiedendo che, previa declaratoria della legittimità del recesso esercitato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2469 e 2473 c.c., con atto del 10.01.2006, venisse accertato e dichiarato il suo diritto ad ottenere il rimborso della partecipazione sociale, al valore di mercato che la stessa aveva alla data del recesso, e, pertanto, attesa l'impossibilità della società di corrisponderle l'importo dovuto per tale titolo secondo le modalità indicate nella prima parte del quarto comma dell'art. 2473 c.c., venisse ordinata la messa in liquidazione della Sc. S.r.l., con susseguente attribuzione, a ciascuno dei cinque soci, di un quinto dei beni di pertinenza della predetta società.

A supporto della domanda An.Fa. deduceva che in seno all'assemblea tenutasi in data 17 dicembre 2005 - nella quale solo essa istante, titolare di una quota di partecipazione pari al 20% del capitale sociale, a mezzo di un suo delegato aveva espresso voto contrario - erano state deliberate modificazioni dello Statuto della Sc. S.r.l., ed, in particolare, era stata introdotta una clausola che contemplava

l'intrasferibilità della partecipazione sociale; deduceva, quindi, che, all'esito di quanto innanzi, con atto del 10 gennaio 2006, aveva comunicato la propria volontà di recedere dalla predetta società, nell'esercizio del diritto potestativo di cui all'art. 2469 c.c.; lamentava, infine, che, a fronte della cennata comunicazione, l'Amministratore Unico della Sc. S.r.l. aveva contestato il diritto di essa attrice di recedere dalla società, senza spiegarne compiutamente le ragioni, e, conseguentemente, non aveva dato corso al rimborso della partecipazione sociale, nel termine previsto.

Instaurato il contraddittorio, con comparsa ritualmente e tempestivamente notificata, la Sc. S.r.l. contestava, integralmente, le prospettazioni e domande formulate da An.Fa. In particolare eccepiva la nullità ed inefficacia del recesso esercitato dall'attrice dacché comunicato solo ai soci, in proprio - e non, come dovuto, all'organo amministrativo della società, presso la sede della stessa - peraltro con missiva spedita dopo il vano decorso del termine di trenta giorni fissato nell'art. 9 dello Statuto; deduceva che, comunque, nella fattispecie concreta non sussistevano le condizioni invocate da An.Fa. a fondamento del recesso, atteso che lo Statuto della Sc. S.r.l. non contemplava l'intrasferibilità della partecipazione sociale per atto Inter vivos e neppure poneva limiti alla trasmissibilità della quota mortis causa.

La società convenuta contestava, poi, i criteri e parametri invocati dall'attrice per la liquidazione della quota di partecipazione, evidenziando che, a tal fine, doveva tenersi conto del fatto che gli immobili di proprietà della Sc. S.r.l. avevano il minor valore di mercato di Euro 2.422.000,00 e, comunque, richiedevano urgenti e costosi interventi di manutenzione ed, allo stato, si trovavano in massima parte nella disponibilità di comodatari; precisava, inoltre, che in sede di quantificazione del dovuto per il titolo invocato da An.Fa. non poteva non tenersi conto delle perdite risultanti dal bilancio relativo all'esercizio 2005, nonché del fatto che la Sc. S.r.l. non svolgeva attività alcuna da vari anni.

La convenuta deduceva, infine, che non vi era ragione alcuna che imponesse la sua messa in liquidazione, e concludeva chiedendo la declaratoria della nullità, illegittimità ed inefficacia del recesso esercitato da An.Fa., con susseguente inammissibilità dell'azione promossa al fine di ottenere il rimborso della partecipazione; chiedeva, comunque, il rigetto delle domande formulate dall'attrice, sul rilievo che, nel caso di specie, difettavano le condizioni di cui all'art. 2469 c.c. per l'esercizio del diritto di recesso. In via meramente gradata chiedeva che la liquidazione della quota di partecipazione di An.Fa. venisse effettuata tenendo conto dell'attivo risultante dal bilancio sociale per l'esercizio 2005, nonché dei debiti verso terzi maturati nell'anno 2005 ma contabilizzati successivamente, e degli importi erogati dai soci a titolo di finanziamenti. In via ulteriormente gradata chiedeva che il cennato rimborso in favore dell'attrice avesse luogo mediante utilizzazione delle riserve e senza ricorso alla liquidazione della Sc. S.r.l.

Le parti davano, quindi, corso allo scambio di scritti difensivi ex artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 5/2003.

Segnatamente, con le memorie di replica An.Fa. ampliava il thema decidendum chiedendo, in particolare, accertarsi la legittimità del recesso esercitato, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2473, II co., c.c., in considerazione del fatto che la Sc. S.r.l. doveva considerarsi costituita a tempo indeterminato, essendo stata fissata, per la stessa, una durata che superava ampiamente le aspettative di vita dei relativi soci; chiedeva, inoltre, che, disposta la liquidazione della società, venisse nominato liquidatore un soggetto diverso dai soci ovvero dai coniugi e collaboratori degli stessi, e che venisse ordinato il recupero, ad opera del nominando liquidatore, delle somme di pertinenza della Sc. S.r.l. impiegate per fini estranei alla società. A fronte di ciò, con le memorie ex art. 7 del D.Lgs. n. 5/2003, la società convenuta eccepiva l'inammissibilità delle istanze di cui innanzi, dacché integranti domande nuove non consentite.

An.Fa. formulava, poi, istanza di fissazione d'udienza, debitamente notificata alla società convenuta. Indi, acquisita documentazione conferente ed omessa ogni ulteriore attività istruttoria, all'udienza del 23 febbraio 2011 - fissata per la discussione innanzi al Collegio - sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate, veniva riservata la decisione, ai sensi dell'art. 16, V co., secondo periodo, del D.Lgs. n. 5/2003.

### **Motivi della decisione**

Ritiene il Tribunale che debba pervenirsi all'integrale rigetto delle domande formulate da An.Fa. nell'atto introduttivo del giudizio e volte ad ottenere l'accertamento e la declaratoria della legittimità del recesso esercitato ai sensi e per gli effetti degli artt. 2469 e 2473 c.c., e la susseguente liquidazione della quota di partecipazione.

Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, si palesa opportuno soffermarsi sulla disciplina del recesso del socio di società a responsabilità limitata, come delineata dal legislatore della riforma, ed, in particolare, sulla portata dell'art. 2469, II co., c.c.; e tanto si impone, nel caso di specie, ove si consideri che An.Fa., come inferibile dalla mera lettura della comunicazione datata 10 gennaio 2006, a fondamento e giustificazione della propria manifestazione della volontà di recedere dalla Sc. S.r.l., ha allegato l'avvenuta introduzione, in sede di modifica dello Statuto della cennata società, di una clausola contemplante l'intrasferibilità della partecipazione sociale, ed, inoltre, nel presente giudizio, a fronte delle eccezioni di parte avversa, ha dedotto che anche la mera previsione del divieto di donazione della quota

sociale integra un limite alla trasferibilità della partecipazione rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2469, II co., c.c.

Orbene è certo noto che, prima della riforma di cui al D.Lgs. n. 6/2003, alle società a responsabilità limitata era applicabile - in virtù del richiamo all'art. 2437 c.c., contenuto nell'art. 2494 c.c. - la disciplina in tema di recesso dettata per le società per azioni, che riconosceva il diritto potestativo in questione solo nel caso di delibere che modificavano in maniera rilevante le regole di svolgimento dell'impresa comune; pertanto, non veniva conferito rilievo alcuno all'esigenza di agevolare l'exit in società di piccole dimensioni, nonostante le stesse fossero spesso caratterizzate da un'accentuata personalizzazione dei rapporti sociali.

Segnatamente, la previgente disciplina del Codice civile, nella parte in cui limitava le ipotesi di recesso dalle società di capitali, era ispirata al principio della conservazione del patrimonio sociale e sorretta dalla finalità di tutelare i creditori ed evitare la disgregazione della società; d'altro canto anche il trattamento economico del recedente era oltremodo penalizzante, attesa la previsione per cui la liquidazione della quota doveva aver luogo in base ai valori di cui all'ultimo bilancio di esercizio, senza considerazione alcuna di un eventuale, maggior valore di mercato della partecipazione.

In tale contesto la prevalente dottrina e giurisprudenza riteneva che l'autonomia statutaria non potesse ampliare le ipotesi di recesso e che neppure potesse pervenirsi al risultato di agevolare l'exit mediante l'estensione analogica della normativa dettata con riferimento alle società di persone; e ciò in quanto l'assetto delineato in proposito dal Codice civile costituiva espressione di una consapevole scelta del legislatore di circoscrivere l'applicazione del recesso alle sole fattispecie testualmente contemplate.

D'altro canto, la legittimità dell'ampliamento "convenzionale" delle ipotesi di recesso veniva esclusa anche nel caso in cui fosse stato introdotto, nello statuto, un divieto di circolazione delle quote; si riteneva, infatti, che la possibilità di sottrarsi al principio che attribuisce alla maggioranza il potere di modificare l'atto costitutivo sussistesse solo in fattispecie ben individuate, al fine di evitare che il depauperamento del patrimonio conseguente al rimborso delle quote impedisse l'adeguamento del contratto sociale alle esigenze dell'impresa.

La riforma del diritto societario ha, invece, introdotto, in tema di recesso del socio di società a responsabilità limitata, una disciplina sostanzialmente autonoma e tesa a valorizzare la personalizzazione dei rapporti sociali che non di rado connota tale tipo di società.

Segnatamente, con il disposto dell'art. 2473 c.c. sono state notevolmente ampliate le ipotesi in cui è accordato, al socio, il diritto potestativo di recedere dalla società, riconoscendosi ampia autonomia statutaria in materia, e prevedendosi, nel contempo, che tale diritto competa in ogni caso al socio che non abbia consentito 1) al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, 2) alla fusione o alla scissione della società, 3) alla revoca dello stato di liquidazione, 4) al trasferimento della sede all'estero, 5) alla eliminazione di una o più cause di recesso stabilite dall'atto costitutivo, 6) al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione di fatto dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, IV co., c.c. (in tema di amministrazione della società e di distribuzione degli utili).

Inoltre, la possibilità di costituire società a responsabilità limitata a tempo indeterminato ha indotto il legislatore della riforma a prevedere, al secondo comma dell'art. 2473 c.c., che al socio sia accordato il diritto di recesso, nell'ipotesi in cui non sia stabilita la durata del rapporto sociale. Va, peraltro, osservato che, secondo una consolidata dottrina e giurisprudenza, i possibili riflessi negativi che l'esercizio di tale diritto di recesso ad nutum può avere sulla conservazione dell'integrità del capitale sociale, non possono che indurre ad una interpretazione restrittiva della disposizione di cui al citato secondo comma dell'art. 2473 c.c., che porti a riconoscere il diritto di recesso solo nelle ipotesi in cui l'atto costitutivo non contenga previsione alcuna di durata della società, e ad escluderlo, invece, nel caso di società con durata determinata, sebbene molto lunga.

Per quanto, poi, di specifico interesse nella fattispecie all'attenzione, l'art. 2469 c.c. - nel testo introdotto con D.Lgs. n. 6/2003 - al primo comma, riproducendo la disciplina già dettata in materia dall'originario art. 2479 c.c., ha sancito la regola generale della libera trasmissibilità delle partecipazioni sociali, sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte, facendo salva, comunque - analogamente a quanto era previsto nella disciplina ante riforma - la possibilità di una "contraria disposizione dell'atto costitutivo"; indi al secondo comma - in ossequio alle indicazioni contenute nella legge delega - ha previsto tre distinte ipotesi in cui, a fronte di talune limitazioni convenzionali della regola della libera trasferibilità della partecipazione sociale, che facciano della società a responsabilità limitata una società "chiusa", viene riconosciuto al singolo socio, o agli eredi di questo, il diritto di recedere dalla società (o, meglio, quanto ai successori, il diritto di ottenere la liquidazione della partecipazione del socio defunto).

Il diritto di recesso è, quindi, lo strumento a cui ha fatto ricorso il legislatore delegato per assicurare al singolo socio, conformemente alle direttive contenute nella legge delega, l'exit dalla società "chiusa". Infatti, l'art. 3, comma 1, lett. f), della L. n. 366 del 3 ottobre 2001 imponeva al legislatore delegato l'obbligo di sancire, fra l'altro, la nullità delle clausole di intrasferibilità delle partecipazioni, ove "non collegate alla possibilità di esercizio del recesso" dalla società; ed il legislatore delegato, nell'attuare tali direttive, da una parte ha ribadito la legittimità delle clausole di intrasferibilità assoluta e delle altre

clausole limitative della trasferibilità della partecipazione, dall'altra, però, con la previsione del diritto di recesso, ha predisposto un rilevante contrappeso agli effetti vincolanti derivanti da tali clausole: nel sistema delineato dalla riforma - quindi - l'autonomia statutaria non può più spingersi fino al punto di rendere il socio "prigioniero" della società.

L'attribuzione del diritto di exit da una società "chiusa" costituisce una delle novità più rilevanti della riforma in tema di società a responsabilità limitata. Nel vigore della disciplina precedente, infatti, si riteneva non sussistessero "rimedi" in favore del socio di società chiusa che intendesse uscire dalla compagine sociale, se non la clausola di riscatto obbligatorio a carico degli altri soci; ed a tale carenza non si poteva sopperire - giusta il tenore dell'art. 2437 c.c. (testo ante riforma), applicabile anche alle S.r.l., in virtù del richiamo contenuto nell'art. 2494 - con la previsione di una ipotesi di recesso di fonte statutaria.

D'altro canto il ruolo che, nel sistema scaturente dalla riforma, è assegnato al recesso consente di comprendere agevolmente per quale ragione tale diritto potestativo sia riconosciuto in capo a ciascun socio e non, invece - come previsto dall'art. 2473 c.c. - solo in favore di quei soci che non abbiano consentito all'introduzione nell'atto costitutivo delle clausole di chiusura; invero, la mera presenza, nell'atto costitutivo della società, di clausole di "chiusura" rende attuale per ciascun socio - e non solo per quelli di minoranza - l'interesse all'exit dalla società.

Ciò posto, va ora rammentato che, in forza del disposto del secondo comma dell'art. 2469 c.c., il diritto di recesso spetta quando nell'atto costitutivo siano presenti le seguenti clausole: a) clausola di intrasferibilità delle partecipazioni; b) clausola che subordini "il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi, senza prevederne condizioni e limiti"; c) clausola che ponga "condizioni o limiti che, nel caso concreto, impediscono il trasferimento a causa di morte".

In tali casi, dunque, "il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c.". Tale diritto è indisponibile da parte dell'autonomia contrattuale: l'atto costitutivo potrà disciplinare solo le modalità temporali di esercizio del diritto, in particolare fissando "un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato".

Ciò precisato, appare opportuno procedere all'esame delle singole, distinte ipotesi cui il secondo comma dell'art. 2469 c.c. ricollega il diritto di recesso, onde verificare se le previsioni contenute nello statuto della società convenuta in tema di circolazione della partecipazione sociale consentano di ritenere che ad An.Fa. spettasse e spetti il diritto di recesso in concreto esercitato.

Orbene, in proposito va innanzitutto evidenziato che la fattispecie di cui alla lettera a) ricorre solo nel caso di intrasferibilità assoluta, ovvero allorché l'atto costitutivo della società a responsabilità limitata non consenta alcuna forma di trasferimento della partecipazione sociale, né *inter vivos* né *mortis causa*, e, quanto al trasferimento *inter vivos*, né a titolo oneroso né a titolo gratuito o con atto di liberalità.

Pertanto, non rientrano nell'ipotesi in esame quelle clausole che non escludono, ma, più semplicemente, limitano la trasferibilità della partecipazione, (come, ad esempio, le clausole - ricorrenti nella prassi - che contemplano la prelazione o che escludono l'alienabilità della partecipazione a terzi, consentendone, quindi, solo una circolazione *inter socios*).

Passando all'esame dell'ipotesi sub b), va detto che essa comprende, sicuramente, la clausola di cosiddetto "mero gradimento", ovvero quella che subordina il trasferimento della partecipazione ad un placet di organi sociali, soci o terzi del tutto discrezionale.

Alla clausola di "gradimento mero" devono assimilarsi, poi, la clausola che subordina il gradimento a limiti e condizioni talmente capricciosi o arbitrari da doversi, in realtà, considerare come meri simulacri, nonché la clausola che, pur prevedendo limiti e condizioni, non ponga alcun obbligo di motivare il rifiuto del placet. In questo caso, infatti, nulla esclude che l'organo sociale, chiamato ad esprimere il gradimento, pur sussistendone i presupposti, non conceda il placet, senza peraltro darne adeguata spiegazione.

Al contrario, attese le finalità della norma, può ritenersi che non costituisca fonte del diritto di recesso la clausola dell'atto costitutivo di società a responsabilità limitata che, pur sottoponendo il trasferimento della partecipazione a mero gradimento di organi sociali, preveda, tuttavia, l'obbligo per la società di sostituire il compratore indicato dal socio alienante con un altro "gradito" o l'obbligo per i soci di riscattare la partecipazione del socio uscente.

Analogamente non attribuisce il diritto di recesso neppure la clausola di prelazione, sia nella sua formulazione propria che in quella "impropria". Invero tale clausola non può essere qualificata come "di gradimento", dacché in forza della stessa l'unico onere a cui deve sottostare il socio che intende alienare la propria partecipazione è quello di preferire gli altri soci rispetto ai terzi.

Infine, l'ipotesi sub c) fa riferimento alle sole ipotesi di trasmissione *mortis causa*, riconoscendo il diritto di "recesso" agli eredi o legatari del socio nell'ipotesi in cui l'atto costitutivo preveda limiti o condizioni, che, nel caso concreto, impediscano il trasferimento della partecipazione per causa di morte.

Nel caso in esame è presa in considerazione, per il riconoscimento del diritto di "recesso", l'ipotesi di intrasferibilità della partecipazione nel "caso concreto"; pertanto, solo alla morte del socio, una volta individuati quali siano gli eredi o i legatari, si potrà stabilire, in concreto, se il subingresso di costoro in società sia impedito da condizioni o limiti, posti dall'atto costitutivo, e, in caso positivo, riconoscere ai successori il diritto di "recesso" (o, meglio, il diritto ad ottenere la liquidazione della partecipazione).

Da quanto innanzi detto si ricava, all'evidenza, che, con riferimento alle vicende inter vivos, il diritto di recesso viene attribuito, al socio, solo nel caso in cui la facoltà di trasferire la partecipazione sociale venga esclusa del tutto ovvero venga subordinata al mero gradimento (e, dunque, al parere libero ed arbitrario) di organi sociali, soci e terzi.

Per converso, non valgono a conferire il diritto di recesso clausole dell'atto costitutivo che pongano mere condizioni o limiti al trasferimento della partecipazione sociale; e ciò in considerazione del fatto che simili clausole non valgono a precludere del tutto l'exit del socio.

D'altro canto, anche con riferimento alle vicende mortis causa, la previsione di limiti o condizioni per la trasmissibilità della quota di partecipazione sociale può essere fonte del diritto di recesso solo se e nella misura in cui, per il concreto atteggiarsi della vicenda successoria, detti limiti o condizioni impediscano di fatto il subingresso nella società dell'erede o del legatario.

Va, inoltre, precisato che il legislatore della riforma, laddove ha fatto riferimento al diritto di recesso anche per l'erede o legatario cui sia in concreto impedito, in forza di specifiche clausole dell'atto costitutivo, l'acquisto della partecipazione sociale già nella titolarità del de cuius, ha adoperato il termine recesso in senso improprio (non potendosi ipotizzare il recesso da parte di un soggetto non entrato a far parte della compagine sociale); piuttosto, nell'ipotesi sopra indicata, all'erede o legatario compete non il diritto di recesso in senso tecnico, bensì il diritto ad ottenere la liquidazione della quota sociale.

In definitiva, dunque, il secondo comma dell'art. 2469 c.c. deve ritenersi espressione della volontà del legislatore di consentire al socio di uscire dalla compagine sociale quante volte l'atto costitutivo contenga clausole che valgano ad escludere del tutto la trasferibilità della partecipazione sociale.

Ed, invece, nessun diritto di recesso tale disposizione riconnette alle clausole che, pur introducendo limiti o condizioni alla circolazione delle quote, non escludano del tutto la trasferibilità della partecipazione sociale.

Va, infine, rammentato che il legislatore della riforma ha ampiamente modificato anche i criteri di "rimborso" della partecipazione del socio receduto; invero, secondo il disposto dell'art. 2473 c.c. - richiamato dall'art. 2469 c.c. - la liquidazione della quota deve avvenire non più in base al valore risultante dall'ultimo bilancio approvato, bensì tenendo conto del valore di mercato del patrimonio sociale al momento del recesso e, dunque, del valore reale della partecipazione.

Inoltre, con una sensibile innovazione rispetto al passato, il comma quarto dell'art. 2473 c.c. stabilisce che il rimborso della partecipazione del socio receduto deve aver luogo entro sei mesi dalla comunicazione della volontà di recedere, e può essere effettuato "anche" mediante: a) l'acquisto da parte degli altri soci, proporzionalmente alle loro partecipazioni; b) l'acquisto da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi; c) l'utilizzo delle riserve disponibili (e utili distribuibili); d) la corrispondente riduzione del capitale sociale, salva, in questo caso, l'opposizione dei creditori.

Fatte le considerazioni di cui innanzi e passando all'esame della fattispecie all'attenzione, osserva il Tribunale come l'art. 8 dello Statuto della Sc. S.r.l. (recante la disciplina convenzionale in tema di circolazione della partecipazione sociale) non contenga previsione alcuna che valga ad escludere la trasferibilità della quota, si da legittimare il recesso del socio ex art. 2469 c.c.

Invero, con riferimento alle vicende mortis causa, detto art. 8 recita, testualmente: "Le quote sociali sono trasmissibili senza alcuna limitazione per successione a causa di morte".

Quanto, poi, alle vicende inter vivos, la disposizione in questione contempla mere limitazioni ed oneri che non consentono di ritenere integrata alcuna delle ipotesi cui l'art. 2469 c.c. riconnette il diritto del socio di recedere dalla società.

Segnatamente, l'art. 8 dello Statuto della società convenuta così recita: "Le quote sociali (...) sono trasferibili per atto tra vivi soltanto se siano osservate le seguenti disposizioni: il socio che intenda alienare la propria quota o parte di essa è tenuto - precisando prezzo, acquirente e modalità di trasferimento - ad offrirla per iscritto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in prelazione agli altri soci, che dovranno esercitare il relativo diritto per iscritto al proponente, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro un mese da ciascuna offerta; qualora più soci intendano rendersi acquirenti, ciascuno potrà farlo in misura proporzionale all'ammontare della quota già posseduta; la prelazione può essere fatta valere esclusivamente sull'intera quota, escludendosi pertanto la possibilità di esercitarla soltanto su una parte di essa; qualora nessuno eserciti il diritto di prelazione di cui sopra, il socio venditore potrà alienare liberamente la propria quota. E' esclusa la possibilità di effettuare atti a titolo gratuito delle quote sociali".

Ora, è evidente che la clausola in parola, ben lungi dall'escludere in toto la facoltà di trasferimento inter vivos della partecipazione sociale o dal subordinare tale trasferimento al mero arbitrio di organi sociali, di

soci o di terzi, consente pienamente la cessione a titolo oneroso della quota, sia pur con l'onere di offrirne l'acquisto innanzitutto agli altri soci (cui è riconosciuto un diritto di prelazione), e contempla un divieto di trasferimento limitato alla sola ipotesi di donazione.

Ed è indubbio che limitazioni ed oneri di tal fatta non possano assumere rilievo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2469 c.c. ove si consideri la ratio sottesa alla disposizione normativa in questione la quale, nel prevedere che l'autonomia statutaria possa organizzare la società a responsabilità limitata come struttura "chiusa", mira ad assicurare che il socio non resti "prigioniero" della compagine sociale; esigenza, quest'ultima, che sicuramente non si pone laddove - come nella fattispecie all'attenzione - l'atto costitutivo o lo statuto, pur impedendo la circolazione della partecipazione sociale mediante il ricorso ad uno specifico ed individuato strumento negoziale, consente, comunque, al socio di uscire dalla compagine sociale mediante ogni altro negozio volto al trasferimento della quota.

In definitiva, dunque, ritiene il Tribunale che la clausola di cui all'art. 8 dello Statuto della Sc. S.r.l., come modificata in seno all'assemblea del 17 dicembre 2005, non valesse e non valga ad attribuire ad An.Fa. il diritto di recedere dalla società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2469 c.c.

Ben a ragione, dunque, l'Amministratore Unico della Sc. S.r.l., a fronte dell'atto di "significazione stragiudiziale" con il quale l'odierna attrice comunicava la propria volontà di recedere dalla società, ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2469 c.c., con missiva del 18 febbraio 2006 rilevava l'insussistenza del diritto di recesso invocato, non dando corso alla liquidazione della partecipazione sociale.

L'accertamento della insussistenza del diritto di recesso concretamente invocato da An.Fa. rende superflua ogni considerazione in merito alla ritualità e tempestività della relativa comunicazione.

Vanno, pertanto, rigettate le domande formulate nell'atto introduttivo del giudizio e volte ad ottenere l'accertamento e la declaratoria della legittimità del recesso esercitato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2469, II co., c.c., con comunicazione datata 10 gennaio 2006, e, conseguentemente, la liquidazione della quota di partecipazione, secondo le modalità ed i parametri specificamente indicati nello stesso atto di citazione.

Per converso, vanno dichiarate inammissibili le ulteriori e diverse richieste formulate da An.Fa. in seno alle memorie di replica ex art. 6 del D.Lgs. n. 5/2003, atteso che le stesse - come puntualmente eccepito dalla parte convenuta nelle memorie ex art. 7 del D.Lgs. n. 5 - costituiscono domande del tutto nuove.

In proposito deve osservarsi che è ben vero che nessuna disposizione del D.Lgs. n. 5/2003 disciplina espressamente la sorte delle domande nuove proposte dall'attore, che non siano conseguenza delle avverse riconvenzionali o difese e che siano, invece, semplicemente il portato di una nuova ed autonoma determinazione dell'attore medesimo.

Tuttavia, l'esigenza di salvaguardare i fondamentali principi del contraddittorio e dell'ordinato svolgimento del processo, ha indotto una convincente dottrina a ritenere che, nell'ipotesi da ultimo indicata, il regime della domanda nuova debba essere rinvenuto nel sistema e, segnatamente, nelle elaborazioni della giurisprudenza anteriori alla novella processuale del 1990; e così si è ritenuto che la novità della domanda sia rilevabile dal giudice, a condizione che non via sia l'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte, inferibile anche da comportamento concludente.

Onde, nel caso di specie la circostanza che la società convenuta, fin dal primo scritto successivo alla formulazione delle nuove domande, abbia eccepito la relativa inammissibilità, ribadendo, poi, all'udienza di discussione, di "opporsi a tutte le domande nuove formulate dalla parte attrice" non può che condurre al rilievo ed alla declaratoria della inammissibilità delle cennate nuove domande.

Ad ogni buon conto, anche a voler prescindere dalla rilevata inammissibilità, non può non considerarsi che, nel caso di specie, ad impedire risolutamente che il recesso esercitato da An.Fa. con missiva del 10 gennaio 2006 possa essere vagliato alla luce del disposto dell'art. 2473, II co., c.c., rileva la circostanza che l'odierna attrice, all'atto della comunicazione della volontà di recesso, ha dichiarato in termini inequivoci di volersi avvalere del diritto potestativo di cui al secondo comma dell'art. 2469 c.c., tanto che l'Amministratore Unico della società ha ritenuto di non procedere alla liquidazione della partecipazione sociale sul presupposto dell'insussistenza dello specifico diritto invocato dalla socia.

Per non tacer del fatto che lo Statuto della Sc. S.r.l., con riferimento al recesso ex art. 2473, II co., c.c. prevede termini "di esercizio e di efficacia" del tutto diversi rispetto a quelli contemplati per ogni altra ipotesi di recesso, imponendo, in particolare, un preavviso di mesi sei (previsione con la quale, all'evidenza, mal si concilia la pretesa dell'attrice di far valere il recesso esercitato come esplicitazione del potere di recedere ad nutum, in relazione alla fissata lunga durata della società, e di ottenere, tuttavia, la liquidazione della partecipazione sociale al valore che la stessa aveva alla data di esercizio del recesso).

Alla soccombenza consegue la condanna di An.Fa. alla rifusione delle spese del presente giudizio (in esse incluse quelle relative alla fase cautelare, anche di reclamo), nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività difensive effettivamente espletate e documentate in atti. Va precisato, poi, che gli importi liquidati

a titolo di spese di lite vanno distratti, ex art. 93 c.p.c., in favore del Procuratore di parte convenuta, Avv. An.De., dichiaratosi antistatario.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Roma, come sopra composto, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 45805/2008 R.G., promosso da An.Fa. nei confronti della Sc. S.r.l., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

Rigetta tutte le domande formulate da An.Fa. nell'atto introduttivo del giudizio.

Dichiara inammissibili le ulteriori, nuove domande formulate da An.Fa. con le memorie di replica di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 5/2003.

Condanna An.Fa. alla rifusione delle spese processuali (in esse incluse quelle della fase cautelare, anche di reclamo), che liquida in complessivi Euro 8.084,21, di cui Euro 27,21 per spese vive, Euro 2.057,00 per diritti ed Euro 6.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Importi da distrarre in favore dell'Avv. An.De., Procuratore della parte convenuta dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma il 7 giugno 2011.

Depositata in Cancelleria il 5 luglio 2011.

---

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

